

Interscambio: art 22, com. 12, L.r. 19/93

REGOLAMENTO / MODULISTICA 2026

Art. 1: L' A.T.C. n. 3 di Isernia ha autorizzato l'interscambio tra un cacciatore residente ed un cacciatore extra regionale.

Art 2: Il cacciatore residente in questo A.T.C. può cedere massimo n. 10 (dieci) giornate di caccia ad un cacciatore non residente in Molise.

Art 3. E fatto divieto, sia al cedente che al beneficiario, di ricevere o compensare tali giornate con somme in denaro o regalie di qualsiasi genere,

Art. 4: Il cacciatore non residente in Molise è tenuto a versare a questo A.T.C., e per esso sul c.c.bancario IBAN :IT11F083271560000000000845 intestato a : AMBITO TERRITORIALE DI CACCLA nr. 3 di Isernia con causale interscambio annata venatoria 2026/27 (sulla causale specificare il numero delle giornate) per ogni giornata di caccia, una somma pari ad un decimo della quota di ammissione all'A.T.C. (€ 25,00);

Art 5: Il cacciatore residente in questo ATC sottoscriverà, con il richiedente, un modulo allo scopo predisposto nel quale dovranno essere riportate le proprie generalità, il numero del tesserino venatorio regionale e, in modo analitico, le giornate di caccia che si intendono cedere; contestualmente, allo stesso cacciatore saranno annullate, sempre sul tesserino regionale, le giornate di caccia cedute;

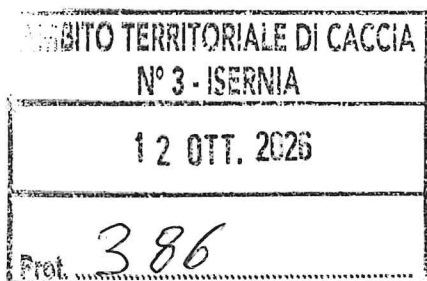
Art 6: Il cacciatore extra regionale, a sua volta, completerà il modello del cacciatore cedente ed alleggerà un'attestazione di versamento proporzionata al numero delle giornate ricevute,

Art. 7: Al cacciatore non residente in Molise sarà rilasciata un'autorizzazione nella quale saranno evidenziati il nominativo del cacciatore cedente e le giornate in cui potrà praticare l'attività venatoria in questo ambito.

Art. 8: Le giornate concesse e ricevute, con i relativi annullamenti, non potranno essere in alcun modo modificate, annullate o sostituite, neanche a fronte di avverse condizioni metereologiche o nevicate.

Art. 9: Possono effettuarsi, complessivamente, non più di n. 50 "interscambi" con cacciatori residenti in Regioni, Province ed AA.TT.CC. che, parimenti, accolgano cacciatori molisani

Art 10: L'attività venatoria mediante interscambio si potrà esercitare a decorrere dal trentesimo giorno di apertura della caccia stabilita dal calendario venatorio vigente e sino al 10/01/2027.



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 ISERNIA
Presidente
Avv. Carmine Biasiello

**RICHIESTA INTERSCAMBIO COME DA REGOLAMENTO ART. 22, COM. 12, L.R. 19/93
STAGIONE VENATORIA 2026/2027**

Il sottoscritto _____, nato a _____

Il _____ e residente in _____

Via _____ n° _____ munito di tesserino regionale di

caccia n° _____, licenza di caccia n. _____ rilasciata il _____

**chiede di poter beneficiare dell'interscambio con cacciatore residente per un totale di
n. _____ giornate così specificate:**

MESE	ANNO	<i>Giorno</i>	<i>Giorno</i>	<i>Giorno</i>	<i>Giorno</i>	<i>Giorno</i>

Cacciatore residente in Provincia di Isernia cedente al Sig. _____ nato a _____

Il _____ e residente in _____ tesserino venatorio regionale n. _____

Nb VA PRESENTATO IL TESSERINO PER L' ANNULLAMENTO DELLE GIORNATE

Sono consapevole della Legge Regionale e del Regolamento in materia, e che la presente autorizzazione è subordinata al possesso del versamento di euro 25,00 per ogni singola giornata, effettuato sul Conto Corrente Bancario: IBAN IT11F0832715600000000000845 intestato a: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 ISERNIA, indicando, obbligatoriamente, la causale del versamento (interscambio annata venatoria 2026/2027 giorni _____)

Isernia, _____

Il Cedente _____

Il Richiedente _____